



*C&P Account Management  
Studio Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651  
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476  
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310  
E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*

## **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

### **Lo scadenziario di Aprile 2023**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di aprile 2023** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### **Le scadenze di Aprile 2023**

<b>Scadenza</b>	<b>Soggetto obbligato</b>	<b>Tributo/ Contributo</b>	<b>Adempimento</b>
<b>1 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per: <ul style="list-style-type: none"><li>la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;</li></ul>

*C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO  
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651  
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476  
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310  
E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;</li> <li>• la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente).</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (2.5.2023).</p> <p>Con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza, poiché ciò comporterebbe una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.</p> <p>Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati "a ritroso", la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente. Il termine ordinario del 2.4.2023, che coincide con una domenica, è quindi anticipato all'1.4.2023.</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.</p>
<b>1</b>	Associazioni di	Comunicazione	Termine per inviare al Ministero della Cultura, in

<b>aprile</b>	tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	al Ministero della Cultura	via telematica, la richiesta di correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 28.2.2023
<b>1 aprile</b>	Persone fisiche	Domanda all'INPS	Termine entro il quale il genitore, che ne sostiene l'onere, deve allegare alla domanda le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette che non sono state presentate all'atto della domanda per il contributo asili nido. L'adempimento riguarda in particolare il genitore interessato alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico e privato per l'anno 2022. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente
<b>1 aprile</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	Termine finale per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel primo periodo (2.5.2022 - 10.6.2022), al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti. Gli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica.
<b>2 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di

	<p>del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>		<p>segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;</li> <li>• effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;</li> <li>• ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.</li> </ul> <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di</li> <li>• adeguata verifica della clientela;</li> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;</li> <li>• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i</li> </ul>
--	--	--	--

			soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
<b>3 aprile</b>	Persone fisiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 15:00, per presentare l'istanza per accedere al credito d'imposta previsto per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori</li> <li>• autonomi in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti");</li> </ul> <p>che abbiano sostenuto, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, una o più delle spese ammissibili. Non rileva l'ordine temporale di presentazione</p>
<b>3 aprile</b>	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piccoli lavori domestici;</li> <li>• assistenza domiciliare di bambini e anziani;</li> <li>• insegnamento supplementare.</li> </ul> <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi, ovvero per retribuire i servizi resi dagli steward indipendentemente dalla capienza degli impianti</p>

			sportivi di calcio, nei campionati di serie A, serie B e lega Pro.
<b>5 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAC e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento (gennaio, febbraio e marzo 2023). Il Fondo fornisce l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali. La contribuzione dovuta è determinata applicando le aliquote (differenti in relazione all'adesione dell'azienda alle associazioni firmatarie del contratto) alla retribuzione convenzionale, entrambe annualmente stabilite dai contratti collettivi
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Antonio Pastore e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento. L'Associazione Antonio Pastore è l'ente bilaterale che ha il ruolo di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio in favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali.

			<p>La contribuzione annuale dovuta dall'1.1.2023 è pari a 5.171,26 euro, così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.706,45 euro a carico del dirigente;</li> <li>• 464,81 a carico del datore di lavoro</li> </ul>
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Mario Negri e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento. Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati tra Manageritalia e Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni.</p> <p>La contribuzione dovuta, calcolata sulle retribuzioni convenzionali annue stabilite dai contratti collettivi, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un contributo ordinario;</li> <li>• un contributo integrativo</li> </ul>
<b>11 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine di presentazione in via telematica al CONI della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione</li> </ul>
<b>11 aprile</b>	Enti universitari e di ricerca	Domanda di agevolazione	<p>Termine di presentazione in via telematica al Ministero competente della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.</li> </ul> <p>La richiesta è trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), da parte degli enti universitari e di</li> </ul>

			<p>ricerca;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al Ministero della Salute, da parte degli enti di ricerca sanitaria</li> </ul>
<b>11 aprile</b>	ONLUS	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di prima iscrizione;</li> <li>oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</li> <li>oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente pubblicato entro il 31.3.2023.</li> </ul> <p>Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 viene estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (interventura il 23.11.2021).</p>
<b>11 aprile</b>	Enti non commerciali	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, per presentare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille</p>



			<p>dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se non si è inclusi nell'elenco permanente;</li> <li>• se non è già stata effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.</li> </ul>
<b>11 aprile</b>	Datori di lavoro domestico	INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi dovuti nel primo trimestre dell'anno 2023 (gennaio, febbraio e marzo 2023).</p> <p>L'importo del contributo è determinato in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato);</li> <li>• importo della retribuzione oraria;</li> <li>• orario di lavoro.</li> </ul> <p>Nel dettaglio, il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fisso, se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali;</li> <li>• commisurato a tre fasce di retribuzione effettiva se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali.</li> </ul> <p>In concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali avviene anche il versamento dei contributi contrattuali alla CAS.SA. COLF.</p> <p>Annualmente l'INPS stabilisce, con apposita circolare, l'importo dei contributi dovuti.</p>
<b>11 aprile</b>	Agenzie di viaggio, Commercianti al minuto	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i soggetti con liquidazione IVA mensile, per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2022 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 2.000 euro e fino a 15.000 euro</p>
<b>13</b>	Datori di lavoro	Domanda al	Termine entro il quale presentare la domanda

<b>aprile</b>	marittimo	Ministero del Lavoro	<p>per il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligatorio;</li> <li>• non obbligatorio (per un massimo di 40 giorni).</li> </ul> <p>L'indennità onnicomprensiva non può essere riconosciuta agli armatori, ai proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro gestita e ai titolari di impresa individuale imbarcati (essendo quest'ultimi inquadrati come lavoratori autonomi), in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità può essere riconosciuta solo a fronte della presentazione di un'autocertificazione che attesti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società</p>
<b>13 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Secondo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile marzo-aprile;</li> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà,</p>

			può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agazia delle Accise, Dogane e Monopoli
<b>13 aprile</b>	Imprenditori agricoli	Adempimenti documentali	<p>Termine per presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;</li> <li>• contro i nuovi redditi catastali dei terreni.</li> </ul> <p>Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, l'Agazia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli;</li> <li>• presentate nel 2022 all'Agazia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).</li> </ul> <p>Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.</p> <p>Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agazia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito internet.</p> <p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;</li> <li>• la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2022.</li> </ul>
<b>14 aprile</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</li> <li>• assegno straordinario erogato dai Fondi di</li> </ul>

			<p>solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.</p> <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
<b>15 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per depositare presso la sede sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il progetto di bilancio, con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;</li> <li>• con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (2.5.2023).</p> <p>Con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza, poiché comporterebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.</p> <p>Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati "a</p>

			<p>ritroso”, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.</p> <p>Il termine ordinario del 16.4.2023, che coincide con una domenica, è quindi anticipato al 15.4.2023.</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
<b>15 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• eseguite nel secondo mese precedente;</li> <li>• a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.</li> </ul> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>15 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all’accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al saldo per il 2022
<b>17 aprile</b>	Soggetti operanti nel settore	Versamento addizionale del	Versamento dell’addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione

	finanziario	10%	<p>corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);</li> <li>• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).</li> </ul> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e</p>

			<p>assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale - pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente - è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo; il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul</p>

			reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>17 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla G.U.;</li> <li>• su un quotidiano.</li> </ul> Tale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (2.5.2023). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
<b>17 aprile</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il



			<p>versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;</li> <li>• del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni</li> </ul>

			strumentali
<b>17 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è</li> </ul>

			<p>prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Condomini	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;</li> <li>• il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del</p>

			<p>condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;</li> <li>• la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Intermediari immobiliari	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</li> <li>• intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</li> </ul> <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;</li> <li>• ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.</li> </ul> <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<b>17 aprile</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di marzo.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul> <p>I requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende</li> </ul>

			<p>in attività al 31.12.2006;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;</li> <li>corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.</li> </ul> <p>Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</p>
<b>17 aprile</b>	Esperti contabili	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi.</p> <p>La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributo soggettivo;</li> <li>contributo soggettivo supplementare;</li> <li>contributo integrativo;</li> <li>contributo di maternità</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della</p>

			numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica</p>
<b>17 aprile</b>	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;</li> <li>• nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</p>
	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il</p>



<p><b>17 aprile</b></p>	<p>Committenti di prestazioni di lavoro</p>	<p>Contributi INPGI</p>	<p>rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)</p> <p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote contributive sono state fissate nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie;</li> <li>• 17%, per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati.</li> </ul> <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p>
<p><b>17 aprile</b></p>	<p>CASAGIT</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>La contribuzione è suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quota a carico del datore di lavoro (1%);</li> <li>• quota a carico del lavoratore (3,60%).</li> </ul> <p>Il datore di lavoro deve effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo per il coniuge, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la CASAGIT all'azienda e valida fino ad espressa</li> </ul>

			<p>revoca degli interessati);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la trattenuta per le quota di servizio, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI, definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Versamento imposta di bollo	<p>Termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso.</p> <p>Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>del 26%, ovvero una ritenuta con la minore</li> </ul>

			<p>aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul> <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di marzo 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2023
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di marzo e versamento dell'IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante

			dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2023
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2023
<b>17 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva</li> </ul>

			DIS-COLL; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP)
<b>17 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva	Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. L'imposta è applicata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il limite del 25% del reddito percepito</li> </ul>

			<p>nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro</p>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).</li> </ul> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>17</b>	Contribuenti	Versamento	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le

<b>aprile</b>	forfetari	IVA	<p>quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di marzo.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</li> <li>• versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</li> <li>• per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, §</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in</p>

			<p>cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Tale salario, per il 2023, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29,98 euro giornalieri;</li> <li>• 750 euro mensili.</li> </ul> <p>Tenuto conto della conferma della misura dell'aliquota contributiva in 14,90%, l'importo del contributo mensile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111,76 euro;</li> <li>• 57,49 euro, per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo del 44,32% ex 6 del DL 457/97 (conv. L. 30/98).</li> </ul> <p>Unitamente allo stesso viene riscosso il contributo di maternità, previsto per un importo pari a 0,62 euro mensili</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);</li> <li>• titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme devono essere erogate "in</li> </ul>



			<p>esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</li> </ul> <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;</li> <li>• 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;</li> <li>• 25% in ogni altro caso</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche,	IVA	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi

	Associazioni pro-loco, Associazioni senza scopo di lucro		<p>e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in</li> <li>• ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni;</li> <li>• si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM</li> </ul>

			<p>16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.</p> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<b>17 aprile</b>	Ragionieri	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi.</p> <p>La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo soggettivo;</li> <li>• contributo soggettivo supplementare;</li> <li>• contributo integrativo;</li> <li>• contributo di maternità</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.67 co. 1 lett. I) del TUIR</p>
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente,</p>

		fonte	comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2023
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2023
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Versamento della seconda rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine ordinario del 16.3.2023. Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni). Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre
<b>17</b>	Titolari di partita	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile,

<b>aprile</b>	IVA		<p>sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di marzo e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di febbraio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;</li> <li>• possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</li> </ul> <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica</p>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale</li> </ul>

			<p>“IOSS”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell’IVA;</li> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
<b>17 aprile</b>	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell’imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• dell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.</li> </ul> <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• forfetizzazione della detrazione;</li> <li>• esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;</li> <li>• versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell’intermediario,</li> </ul>

			<p>dell'imposta sostitutiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;</li> <li>• la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;</li> <li>• anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p>
--	--	--	---

			<p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnando la relativa documentazione, anche in copia;</li> <li>• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.</li> </ul> <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
<b>17 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> <li>• l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi</li> </ul>



			<p>(redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;</li> <li>• ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16 febbraio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.</li> </ul> <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.3.2023
<b>17 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato.

	doganali		<p>In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>17 aprile</b>	Banche	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.</p> <p>Si opera una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti</p>
<b>17 aprile</b>	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;</li> <li>• ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;</li> <li>• alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente.</li> </ul>

			I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni
<b>17 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'impresa mandataria (2/3);</li> <li>• dell'incaricato (1/3).</li> </ul> <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li> <li>• 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</li> </ul>
<b>19 aprile</b>	Artigiani	Domanda all'INPS	Termine entro il quale presentare l'istanza di riesame all'INPS per la domanda di accesso all'indennità una tantum di 200 euro, nonché dell'integrazione di 150 euro, che risulti respinta per non aver superato i controlli inerenti

			all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 del DL 50/2022, art. 20 del DL 144/2022 e DM 19.8.2022).
<b>19 aprile</b>	Commercianti	Domanda all'INPS	Termine entro il quale presentare l'istanza di riesame all'INPS per la domanda di accesso all'indennità una tantum di 200 euro, nonché dell'integrazione di 150 euro, che risulti respinta per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 del DL 50/2022, art. 20 del DL 144/2022 e DM 19.8.2022).
<b>19 aprile</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i lavoratori agricoli autonomi possono presentare l'istanza di riesame all'INPS per la domanda di accesso all'indennità una tantum di 200 euro, nonché dell'integrazione di 150 euro, che risulti respinta per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 del DL 50/2022, art. 20 del DL 144/2022 e DM 19.8.2022)
<b>19 aprile</b>	Pescatori autonomi	Domanda all'INPS	Termine entro il quale presentare l'istanza di riesame all'INPS per la domanda di accesso all'indennità una tantum di 200 euro, nonché dell'integrazione di 150 euro, che risulti respinta per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 del DL 50/2022, art. 20 del DL 144/2022 e DM 19.8.2022)
<b>19 aprile</b>	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Domanda all'INPS	Termine entro il quale presentare l'istanza di riesame all'INPS per la domanda di accesso all'indennità una tantum di 200 euro, nonché dell'integrazione di 150 euro, che risulti respinta per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 del DL 50/2022, art. 20 del DL 144/2022 e DM 19.8.2022)
<b>20</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi	Termine entro il quale effettuare il versamento

<b>aprile</b>		dei dirigenti	<p>dei contributi dovuti al PREVINDAI e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>PREVINDAI è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti (in tal caso, è necessario il preventivo assenso dell'altra parte, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo).</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando l'aliquota (4% a carico del datore di lavoro e 4% a carico del dirigente) alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile per il trattamento di fine rapporto, con un importo minimo di contributi pari a 4.800 euro annui</p>
<b>20 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAPI e relativi al primo trimestre dell'anno di Riferimento.</p> <p>Sono contrattualmente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il CCNL per i dirigenti e i quadri superiori di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI e la Federmanager per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti/quadri superiori, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe. Possono iscriversi al Fondo, previa delibera del consiglio di amministrazione, le imprese che applichino CCNL diversi.</p> <p>La contribuzione è calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della</p>

			determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)
<b>20 aprile</b>	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, direttamente o tramite intermediario abilitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali;</li> <li>• effettuate nel trimestre gennaio-marzo</li> </ul>
<b>20 aprile</b>	Comunicazioni obbligatorie	Agenzie di somministrazione	Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio periodo della prestazione in modalità agile;</li> <li>• proroga.</li> </ul> In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo
<b>20 aprile</b>	Comunicazioni obbligatorie	Agenzie di somministrazione	Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente. <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;</li> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;</li> <li>• la trasferimento del lavoratore in missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro</li> </ul>

			<p>contestuale alla missione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;</li> <li>• la cessazione anticipata della missione</li> </ul>
<b>20 aprile</b>	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione di cessazione della gente di mare;</li> <li>• comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;</li> <li>• comunicazione unica.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli armatori;</li> <li>• le società di armamento</li> </ul>
<b>20 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una</li> </ul>

			<p>prestazione di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</li> </ul> <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
<b>20 aprile</b>	Agenzie di viaggio, Commercianti al minuto	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine, per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale o annuale, per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2022 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 2.000 euro e fino a 15.000 euro
<b>20 aprile</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al I trimestre 2023.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a</li> </ul>



			<p>31.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>20 aprile</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di marzo 2023.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>24 aprile</b>	Farmacie, Medici e altri professionisti sanitari, Strutture sanitarie , Veterinari	IRPEF	<p>Termine per regolarizzare la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, la cui scadenza del termine era il 22.2.2023.</p> <p>Il termine ordinario di trasmissione dei dati del 31.1.2023, limitatamente al 2023, è stato</p>

			prorogato al 22.2.2023 dal provv.15.2.2023 n. 43425
<b>26 aprile</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>26 aprile</b>	Versamento	Contributi ENPAIA	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul> Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);</li> <li>• 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).</li> </ul> Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi
<b>26 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock"</li> </ul>

			<p>ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli</p>
--	--	--	---

			<p>elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>26 aprile</b>	Elenchi INTRASTAT	Titolari di partita IVA	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri</li> </ul>

			<p>precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>26 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei</li> </ul>

			<p>confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>28 aprile</b>	Datori di lavoro	Domanda di agevolazione	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali possono richiedere il contributo forfettario per le assunzioni o trasformazioni di contratto giornalistico effettuate nel 2022.</p> <p>Il contributo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.000 euro per ogni assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documenti informatici, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media;</li> <li>• 12.000 euro in caso di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un contratto giornalistico a tempo determinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa</li> </ul>
<b>28 aprile</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, in relazione al secondo periodo di incentivazione, di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli</p>

			<p>commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.</p> <p>Sono previsti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie.</p> <p>Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC.</p>
<b>28 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di marzo 2023, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;</li> <li>• i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>28 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Terzo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile marzo-aprile;</li> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di</p>



			<p>apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>28 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di marzo 2023.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>30 aprile</b>	Avvocati	Compensazione dei crediti	<p>Termine finale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.</p> <p>Tali crediti sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA;</li> <li>• al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA);</li> <li>• alla compensazione con i contributi dovuti</li> </ul>

			dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall'art. 1 co. 860 della L. 197/2022)
<b>30 aprile</b>	Pensionati	Canone RAI	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età che per la prima volta fruiscono del beneficio, dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI, a decorrere dall'anno in corso.</p> <p>Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno (sempreché il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31.7, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro tale termine (31.7.2023).</p> <p>Il canone RAI non è dovuto per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di età pari o superiore a settantacinque anni;</li> <li>• con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui;</li> <li>• non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Persone fisiche	Versamento Canone RAI	<p>Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale del canone RAI relativo al 2023, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li> <li>• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</li> </ul> <p>Il versamento può essere eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2023 e il 31.7.2023;</li> <li>• in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2023, il 30.4.2023, il 31.7.2023 e il 31.10.2023</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Commercianti	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i commercianti iscritti all'INPS, senza partita IVA, possono presentare all'INPS la domanda per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indennità una tantum di 200 euro;</li> <li>• l'integrazione di 150 euro.</li> </ul> <p>Il professionista senza partita IVA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per l'indennità di 200 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per ottenere anche l'integrazione di 150 euro (per un totale quindi di 350 euro);</li> <li>• essere già iscritto alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18.5.2022;</li> <li>• avere un'attività lavorativa avviata al 18.5.2022;</li> <li>• avere effettuato entro il 18.5.2022, per il periodo di competenza dall'1.1.2020 e con scadenze di versamento entro il 18.5.2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;</li> <li>• non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022;</li> <li>• non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la

			<p>dichiarazione per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre gennaio-marzo.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate;</li> <li>• può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Adempimenti documentali	<p>Termine per la redazione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, di un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile</p>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di "azienda esportatrice netta", al fine di accedere alla prevista procedura semplificata.</p> <p>Per "esportatrici nette", si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.</p> <p>L'azienda "esportatrice netta":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;</li> <li>• è contemporaneamente esonerata dalla</li> </ul>

			<p>dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Imposta di bollo	<p>Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;</li> <li>• mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.</li> </ul> <p>Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• variare i dati comunicati;</li> <li>• integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta</li> </ul>

			<p>risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.</p> <p>Per quanto concerne il primo trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il 15 maggio, l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta;</li> <li>delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.</li> </ul> <p>Entro il 31 maggio il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta</p>
<b>30 aprile</b>	Imprenditori agricoli	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i lavoratori agricoli autonomi iscritti all'INPS, senza partita IVA, possono presentare all'INPS la domanda per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'indennità una tantum di 200 euro;</li> <li>l'integrazione di 150 euro.</li> </ul> <p>Il professionista senza partita IVA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per l'indennità di 200 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per ottenere anche l'integrazione di 150 euro (per un totale quindi di 350 euro);</li> <li>essere già iscritto alla gestione autonoma</li> </ul>

			<p>dell'INPS con posizione attiva alla data del 18.5.2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere un'attività lavorativa avviata al 18.5.2022;</li> <li>• avere effettuato entro il 18.5.2022, per il periodo di competenza dall'1.1.2020 e con scadenze di versamento entro il 18.5.2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;</li> <li>• non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022;</li> <li>• non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle presenze;</li> <li>• alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.</li> </ul> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul> <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>

<b>30 aprile</b>	Pescatori autonomi	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i pescatori autonomi iscritti all'INPS, senza partita IVA, possono presentare all'INPS la domanda per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indennità una tantum di 200 euro;</li> <li>• l'integrazione di 150 euro.</li> </ul> <p>Il professionista senza partita IVA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per l'indennità di 200 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per ottenere anche l'integrazione di 150 euro (per un totale quindi di 350 euro);</li> <li>• essere già iscritto alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18.5.2022;</li> <li>• avere un'attività lavorativa avviata al 18.5.2022;</li> <li>• avere effettuato entro il 18.5.2022, per il periodo di competenza dall'1.1.2020 e con scadenze di versamento entro il 18.5.2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;</li> <li>• non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022;</li> <li>• non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota</p>



			<p>d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
<b>30 aprile</b>	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, senza partita IVA, possono presentare all'INPS la domanda per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indennità una tantum di 200 euro;</li> <li>• l'integrazione di 150 euro.</li> </ul> <p>Il professionista senza partita IVA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per l'indennità di 200 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021 per ottenere anche l'integrazione di 150 euro (per un totale quindi di 350 euro);</li> <li>• essere già iscritto alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18.5.2022;</li> <li>• avere un'attività lavorativa avviata al 18.5.2022;</li> <li>• avere effettuato entro il 18.5.2022, per il periodo di competenza dall'1.1.2020 e con scadenze di versamento entro il 18.5.2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;</li> <li>• non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Revisori legali	Iscrizione in albi/registri/elettori	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il versamento del contributo di 25,00 euro relativo all'anno in corso;</li> <li>• inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;</li> <li>• consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</li> </ul> <p>Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;</li> <li>• di ogni tipo di interesse compreso nel carico;</li> <li>• degli interessi di mora applicati dall'Agenzia della Riscossione se il debitore non onera il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;</li> <li>• dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.</li> </ul> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza</p>
<b>30 aprile</b>	ONLUS	Adempimenti documentali	Redazione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali
<b>30</b>	Enti non	Adempimenti	Redazione, da parte di soggetti con periodo

<b>aprile</b>	commerciali	documentali	d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano raccolte pubbliche di fondi, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, di un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo riguardante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C), in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> <li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori</li> </ul>

			<p>presunti.</p> <p>Il One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.</p> <p>L’OSS consente al soggetto passivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri;</li> <li>• senza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri.</li> </ul> <p>Lo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.</p> <p>Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione</p>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Iscrizione in albi/registri/elenchi	Termine per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, relativo all’anno in corso, per un importo che varia in relazione alla categoria e alla classe di attività del soggetto

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO**

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651*

*Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476*

*Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310*

*E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*